

Publicato il 28/09/2016

N. 04017/2016REG.PROV.COLL.
N. 05739/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5739 del 2016, proposto da:

Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale di Firenze di Federcaccia Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;

contro

Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Provinciale di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Pafundi e Fabio Tavarelli, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

nei confronti di

Città metropolitana di Firenze, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Gualtieri, con domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso Italia, 102;

Arcicaccia, Federazione Provinciale Arcicaccia di Firenze, Piero Certosi, Massimo Fabbri, Mauro Dainelli, Ambito territoriale di caccia della Provincia di Firenze-Prato, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE II, n. 1064/2016, resa tra le parti, concernente un provvedimento di nomina del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia della Provincia di Firenze-Prato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione Nazionale Libera Caccia e della Sezione provinciale di Firenze dell'Associazione, e della Città metropolitana di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Alberto Maria Bruni, Gabriele Pafundi, Mosca su delega dell'av. Gualtieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha annullato il provvedimento con cui la Città metropolitana di Firenze ha nominato i componenti del comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia di Firenze-Prato ai sensi dell'art. 11-ter della legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Per quanto di rilievo nel presente giudizio, l'art. 3 del regolamento regionale n. 33/R del 26 luglio 2011 (*testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3*) prevede che il comitato di gestione è composto da dieci membri, di cui *«tre appartenenti*

alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio» (comma 1 lett. b); e che la Provincia «sulla base dei nominativi indicati dagli organismi di cui al comma 1, procede alla nomina dei membri del comitato», laddove in caso di «mancato accordo sulle designazioni», la stessa amministrazione «nomina i membri secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni».

3. Tanto premesso, nel caso di specie la Città metropolitana di Firenze ha nominato componenti del comitato di gestione due nominativi iscritti a Federcaccia ed il terzo a Enalcaccia, nelle persone di Massimo Fabbri, Mauro Dainelli e Pietro Certosi (decreto del presidente del 4 maggio 2015, n. 22). I primi due sono iscritti a Federcaccia; il terzo a Arcicaccia.

Tuttavia, in accoglimento del ricorso di altra associazione venatoria, la Associazione nazionale Libera caccia, il Tribunale amministrativo della Toscana ha ritenuto che il criterio della rappresentatività previsto dalla normativa regionale avrebbe dovuto essere temperato con quello della partecipazione pluralistica delle associazioni venatorie, nel caso di specie riconoscibile in capo alla ricorrente, poiché dotata di un «sufficiente grado di rappresentatività», pari a «circa l'8,2% della categoria rappresentata». Conseguentemente, il giudice di primo grado annullava il provvedimento di nomina dell'organo di gestione dell'Ambito territoriale nella parte concernente la nomina della componente espressa dalle associazioni venatorie.

4. Con il presente appello la Federcaccia contesta questa statuizione sotto più profili.

5. Si sono costituite in giudizio la Città metropolitana di Firenze e l'associazione venatoria originaria ricorrente, rispettivamente in adesione e in resistenza all'appello.

DIRITTO

1. L'appello è fondato con riguardo al secondo motivo, il quale riveste carattere assorbente e tale da comportare la riforma della sentenza di primo

grado e il rigetto del ricorso della Associazione nazionale Libera Caccia.

2. Con le censure contenute in questo motivo Federcaccia contesta il “correttivo pluralistico” al principio sancito dalla normativa regionale toscana in materia, secondo cui in caso di mancato accordo delle associazioni venatorie sulla designazione la Provincia deve tenere conto della «*rappresentatività espressa*» da quelle operanti nel territorio. Il Tribunale amministrativo ha infatti ritenuto che la designazione congiunta dei due nominativi espressi dall’associazione odierna appellante con altre omologhe organizzazioni avesse comportato l’illegittima esclusione di un’associazione dotata di un «*sufficiente grado di rappresentatività*» (8,2%), a fronte di una normativa che nel riferirsi genericamente a questo criterio, senza connotarlo in termini di maggioranza (come invece per la componente designata dalle organizzazioni professionali agricole), «*deve essere temperato*» con il correttivo pluralistico.

3. Sennonché, come convisibilmente osserva in contrario Federcaccia, il regolamento regionale in materia pone nei confronti della Città metropolitana l’obbligo di rispettare la designazione congiunta delle associazioni venatorie («*accordo sulle designazioni*») e, in assenza di questo, di procedere alla nomina sulla base del criterio della «*rappresentatività*».

Ora, pacifica l’insussistenza nel caso di specie dell’ipotesi principale contemplata dalla norma regolamentare, non è dubitabile che il criterio residuale sia stato pienamente rispettato dalla Città metropolitana. Infatti, secondo i non contestati dati sulla rappresentatività territoriale delle associazioni venatorie forniti dall’appellante, quest’ultima vanta un numero di iscritti pari al 61,2% dei cacciatori residenti nel territorio provinciale; segue quindi Arcicaccia, con il 31,2% e Libera Caccia, ricorrente in primo grado, con il 5% (anziché l’8,2% ritenuto dal giudice di primo grado).

4. Sulla base di questi dati non può dunque essere censurata la nomina di due componenti dell’associazione maggioritaria e di uno di quella che vanta la maggiore rappresentatività dopo la prima, dal momento che tale

composizione rispecchia la proporzione della forza rappresentativa delle organizzazioni espressive del movimento venatorio nell'ambito fiorentino e che la scelta è in particolare caduta nell'ambito delle due associazioni che da sole rappresentano oltre il 90% dei cacciatori iscritti nel territorio della Città metropolitana.

Pertanto, la Città metropolitana resistente non solo non ha violato alcuna previsione normativa puntuale, ma ha anche esercitato la discrezionalità ad essa spettante sulla base del generale criterio della «rappresentatività» in modo ragionevole e tale per cui la componente dell'organo gestorio dell'ambito di caccia espressiva del movimento venatorio rispecchia in modo fedele l'associazionismo ivi presente.

5. Non può invece convenirsi con gli assunti di Libera Caccia, fatti propri dal giudice di primo grado, secondo cui l'obbligatorietà del temperamento pluralistico si evincerebbe dalla mancata qualificazione del criterio di nomina in termini di maggiore rappresentatività, come invece previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento regionale per i membri del comitato di gestione designati dalle organizzazioni professionali agricole.

6. In contrario, si rileva innanzitutto che questo temperamento avrebbe dovuto essere oggetto di espressa previsione, mentre nel presente giudizio esso è invocato in via meramente interpretativa, laddove l'unico vincolo derivante dal dato normativo è quello di riconoscere all'associazionismo venatorio una rappresentanza corrispondente ai rapporti di forza presso la base.

7. Quanto al rilievo – fatto proprio dal giudice di primo grado – che nel caso delle organizzazioni professionali agricole la nomina deve cadere tra quelle «*maggiormente rappresentative*», va precisato che, in linea con analoghe disposizioni normative vigenti in altri settori dell'ordinamento, ed in particolare in ambito gius-lavoristico, il riferimento in questione implica unicamente che la rappresentanza deve essere limitata alle organizzazioni dotate di maggiore forza e dunque realmente espressive della base, essendo

invece escluse quelle che non abbiano una corrispondente capacità rappresentativa (va aggiunto che tale espressione, risalente alla fine degli anni '60, è stata criticata, perché considerata come rafforzativa del ruolo del sindacalismo confederale a scapito delle organizzazioni autonome).

Al riguardo, è il caso di sottolineare che il parallelismo è pertinente al caso di specie, perché la formula normativa (*«organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio»*: art. 3, comma 1, lett. a), riecheggia in modo evidente quelle relative alle relazioni sindacali.

In sostanza, attraverso l'impiego di questa espressione, si è inteso circoscrivere "a monte" il novero dei soggetti presso i quali selezionare la rappresentanza delle organizzazioni agricole in ambito venatorio.

8. Ciò precisato, dal confronto tra le due ipotesi previste dall'art. 3 del regolamento regionale rispettivamente per tali organizzazioni e per le associazioni venatorie non è in alcun modo ricavabile l'ulteriore conseguenza per cui in questo secondo caso si rende necessario il correttivo pluralistico. In realtà, in entrambi i casi la rappresentanza può legittimamente essere espressiva in modo proporzionale dei rapporti di forza tra i vari organismi di categoria, fermo rimanendo che nella prima ipotesi questa selezione che la Città metropolitana deve effettuare è limitata alle organizzazioni professionali agricole maggioritarie a livello nazionale.

9. Deve ancora soggiungersi che, come puntualmente osserva l'associazione appellante, nel caso della nomina del comitato di gestione degli ambiti di caccia il pluralismo è assicurato dalla presenza nell'organo di diverse componenti professionali. Oltre alle associazioni venatorie e alle organizzazioni agricole, l'art. 3 del regolamento regionale prevede infatti, conformemente alla legge quadro nazionale (legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che facciano parte di esso due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale e due designati dalla Città metropolitana.

La composizione pluralista del comitato è dunque assicurata dalle diverse componenti che in esso sono destinate a trovare una rappresentanza, ma non è richiesta anche all'interno della singola componente (altrimenti dandosi luogo, secondo l'espressione impiegata dall'associazione appellante, al «*pluralismo del pluralismo*»). Si tratterebbe peraltro di una richiesta superflua, data l'omogeneità degli interessi rappresentati all'interno di questa componente del comitato di gestione.

10. Malgrado il definitivo rigetto dell'impugnativa dell'Associazione Libera caccia, la peculiarità della questione controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso colà proposto; compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Franconiero

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO